

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GIUST

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 1979

Istituzione di un Istituto superiore di educazione fisica con sede in Pordenone

ONOREVOLI SENATORI. — In aderenza ai contenuti della legge 7 febbraio 1958, n. 88 — che rendeva obbligatorio l'insegnamento dell'educazione fisica in tutte le scuole e gli istituti di istruzione secondaria e artistica — e considerata la sempre crescente acquisizione dell'importanza di tale disciplina in rapporto alle esigenze e alle concezioni della vita moderna, appare quanto mai necessario creare nel Paese un adeguato numero di istituti superiori di educazione fisica, realizzando altresì un razionale decentramento delle sedi, in modo da offrire agli studenti valide possibilità di effettiva frequenza, con conseguente maggiore profitto negli studi.

Onde poter concretamente porre in atto le finalità perseguite dal provvedimento, il presente disegno di legge intende richiedere la istituzione di un istituto superiore di educazione fisica avente sede in Pordenone, sulla base anche dell'esperienza dei corsi attuati in quella città dall'ISEF di Bologna, allorché l'entrata in vigore della legge 19 ottobre 1970, n. 832, fece notevolmente aumentare la domanda di partecipazione ai corsi dell'Istituto citato, date le disposizioni a favore di insegnanti di educazione fisica non forniti di titolo specifico, trovantisi in determinate condizioni. I corsi effettuati a Pordenone — che si rivelarono affollati — ebbero a dimostrare come la città fosse — per la

materia in argomento — il punto naturale di confluenza degli studenti provenienti non soltanto dalla provincia e dall'intera Regione Friuli-Venezia Giulia, ma anche dal Bellunese, da parte del Trevigiano (in ispecie Conegliano e Vittorio Veneto) e da parte della provincia veneziana (in ispecie Portogruaro, Oderzo e San Donà di Piave).

Questo fatto venne successivamente messo in rilievo anche da parte della Commissione di studio per lo sviluppo degli studi universitari della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, che, ancora nel 1973, ebbe ad esprimere parere favorevole all'iniziativa dell'istituzione di un corso superiore di educazione fisica nella Regione, ipotizzandone nel contempo l'ubicazione nella città di Pordenone.

Per tutto quanto sopra esposto, nel momento in cui si stanno prendendo in considerazione altre istanze provenienti da diverse località del Paese e diviene così attuale la realizzazione, almeno parziale, dell'auspicato decentramento in materia, si ritiene doverosamente indilazionabile sottoporre all'attenzione del Parlamento l'opportunità di istituire un corso ISEF a Pordenone, sede che può senz'altro rispondere a quelle necessarie caratteristiche di validità, sia dal punto di vista geografico-logistico, che da quello funzionale delle strutture.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È istituito un Istituto superiore di educazione fisica con sede in Pordenone.

L'Istituto ha due sezioni, l'una maschile e l'altra femminile.

Esso è compreso fra gli Istituti superiori statali previsti e disciplinati dagli articoli 22, 23, 24 e, in quanto applicabile, anche dall'articolo 26 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

Alla predisposizione dello statuto, alla regolare costituzione degli organi dell'Istituto in conformità delle norme statutarie e ad ogni altro adempimento necessario per l'avvio del funzionamento dell'Istituto stesso, provvederà una Commissione ministeriale nominata dal Ministro della pubblica istruzione e composta:

a) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, che la presiede;

b) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) da due rappresentanti della Regione Friuli-Venezia Giulia;

d) da due rappresentanti dell'Università di Trieste;

e) da un rappresentante dell'Università di Udine;

f) da due rappresentanti dell'Amministrazione provinciale di Pordenone;

g) da due rappresentanti del comune di Pordenone;

h) da un rappresentante della Camera di commercio di Pordenone;

i) da due docenti ISEF;

l) da tre rappresentanti delle Associazioni sindacali aventi maggior numero di aderenti nella provincia di Pordenone.

Art. 2.

L'ISEF di Pordenone potrà stipulare convenzioni con enti locali o privati anche in

consorzio, da approvare con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, per la determinazione di contributi o la concessione in uso ad esso Istituto di immobili ed attrezzature.

Ogni convenzione di cui al precedente comma avrà la durata di 20 anni e potrà essere rinnovata di volta in volta per eguale periodo di tempo.

Art. 3.

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme vigenti, in quanto compatibili, per l'ordinamento universitario.

Art. 4.

All'onere complessivo di lire 200 milioni previsto per l'anno finanziario 1979, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per detto anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.